

Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza

Rivista quadrimestrale fondata a Bologna nel 2007

ISSN: 1971-033X


Registrazione n. 7728 del 14/2/2007 presso il Tribunale di Bologna

Redazione e amministrazione: Società Italiana di Vittimologia (S.I.V.) - Via Sant'Isaia 8 - 40123 Bologna - Italia; Tel. e Fax. +39-051-585709; e-mail: augustoballoni@virgilio.it

Rivista peer reviewed (procedura double-blind) e indicizzata su:

Catalogo italiano dei periodici/ACNP, Progetto CNR SOLAR (Scientific Open-access Literature Archive and Repository), directory internazionale delle riviste open access DOAJ (Directory of Open Access Journals), CrossRef, ScienceOpen, Google Scholar, EBSCO Discovery Service, Academic Journal Database, InfoBase Index

Tutti gli articoli pubblicati su questa Rivista sono distribuiti con licenza Creative Commons

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

Editore e Direttore:

Augusto BALLONI, presidente S.I.V., già professore ordinario di criminologia, Università di Bologna, Italia (direzione@vittimologia.it)

COMITATO EDITORIALE

Coordinatore:

Raffaella SETTE, dottore di ricerca in criminologia, professore associato, Università di Bologna, Italia (redazione@vittimologia.it)

Elena BIANCHINI (Università di Bologna), Roberta BIOLCATI (Università di Bologna), Fabio BRAVO (Università di Bologna), Lorenzo Maria CORVUCCI (Foro di Bologna), Emilia FERONE (Università "G. D'Annunzio", Chieti-Pescara), Francesco FERZETTI (Università "G. D'Annunzio", Chieti-Pescara), Maria Pia GIUFFRIDA (Associazione Spondé), Giorgia MACIOTTI (Università Tolosa 1 Capitale, Francia), Andrea PITASI (Università "G. D'Annunzio, Chieti-Pescara), Sandra SICURELLA (Università di Bologna)

COMITATO SCIENTIFICO

Coordinatore:

Roberta BISI, vice Presidente S.I.V., professore ordinario di sociologia della devianza, Università di Bologna, Italia (comitatoscientifico@vittimologia.it)

Andrea BIXIO (Università Roma "La Sapienza"), Encarna BODELON (Università Autonoma di Barcellona, Spagna), Stefano CANESTRARI (Università di Bologna), Laura CAVANA (Università di Bologna), Gyorgy CSEPELI (Institute of Advanced Studies Koszeg, Ungheria), Janina CZAPSKA (Università Jagiellonian, Cracovia, Polonia), Lucio D'ALESSANDRO (Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Napoli), François DIEU (Università Tolosa 1 Capitale, Francia), Maria Rosa DOMINICI (S.I.V.), John DUSSICH (California State University, Fresno), Jacques FARSEDAKIS (Università Europea, Cipro), André FOLLONI (Pontifical Catholic University of Paraná, Brasile), Ruth FREEMAN (University of Dundee, UK), Paul FRIDAY (University of North Carolina, Charlotte), Shubha GHOSH (Syracuse University College of Law, USA), Xavier LATOUR (Université Côte d'Azur), Jean-Marie LEMAIRE (Institut Liégeois de Thérapie Familiale, Belgio), André LEMAÎTRE (Università di Liegi, Belgio), Silvio LUGNANO (Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Napoli), Mario MAESTRI (Società Psicoanalitica Italiana, Bologna), Luis Rodriguez MANZANERA (Università Nazionale Autonoma del Messico), Gemma MAROTTA (Sapienza Università di Roma), Vincenzo MASTRONARDI (Unitelma-Sapienza, Roma), Maria Rosa MONDINI (Centro Italiano di Mediazione e Formazione alla Mediazione, Bologna), Stephan PARMENTIER (Università Cattolica, Lovanio, Belgio), Tony PETERS† (Università Cattolica, Lovanio, Belgio), Monica RAITERI (Università di Macerata), Francesco SIDOTI (Università de l'Aquila), Philip STENNING (Università di Griffith, Australia), Liborio STUPPIA (Università "G. D'Annunzio, Chieti-Pescara), Emilio VIANO (American University, Washington, D.C.), Sachio YAMAGUCHI (Università Nihon Fukushi, Giappone), Simona ZAAMI (Università Roma "La Sapienza"), Christina ZARAFONITOU (Università Panteion, Atene), Vito ZINCANI (Procura della Repubblica, Modena), Vladimir ZOLOTYKH (Udmurt State University, Russia)

Note a sentenza

Commentaires d'une décision de justice

Case-law notes

A cura di *Augusto Balloni**

Sentenza Cassazione N. 7766/2016 (in data 16.7.2015 - depositata il 20.4.2016) Terza Sezione Civile – Presidente: Vivaldi -

Relatore: Travaglino

Ordinanza Cassazione N.26805/2017 (data di pubblicazione: 14.11.2017) Terza Sezione Civile - Presidente: Travaglino - Relatore: Moscarini

La sentenza affronta un'importante ed attuale problematica che riguarda il risarcimento di “gravissimi danni” patiti da un soggetto in occasione di un sinistro stradale. Nella sentenza, relativamente alla ricostruzione dei fatti, si precisa che il Giudice territoriale (Corte d'Appello di Bologna), “nel confermare la sentenza di primo grado”, osservò che la liquidazione del danno non patrimoniale, operata dal primo Giudice, “discostandosi motivatamente, dai parametri risarcitori indicati nelle tabelle milanesi (parametri che questa Corte ha indicato come applicabili, sia pur in via equitativa da ogni Giudice di merito: Cass. 12408 e Cass. 14402 del 2011), trovava il suo fondamento nella particolarità ed eccezionalità del caso di specie (ciò che, secondo le stesse indicazioni contenute nelle predette tabelle, consentiva di discostarsi dai relativi criteri di quantificazione matematica), rappresentate:

* Presidente Società Italiana di Vittimologia, già professore ordinario di criminologia all'Università di Bologna, specialista in clinica delle malattie nervose e mentali e in medicina legale delle assicurazioni, psicologo e psicoterapeuta.

- quanto alla voce di danno biologico, rettamente intesa come compromissione delle attività dinamico-relazionali del danneggiato, dalla particolare rilevanza, tra l'altro, del danno estetico, tale da incidere sensibilmente sull'esistenza del ricorrente sul piano delle relazioni esterne, tanto più in ragione della sua età;
- quanto al pregiudizio psichico, altrettanto rettamente inteso come danno morale, dalle sofferenze conseguenti ai vari interventi chirurgici cui egli era stato costretto a causa della negligenza altrui, ed alla irrimediabile compromissione del suo aspetto fisico e del suo stato di salute”.

Nelle ragioni della decisione della Suprema Corte si evidenzia che: “La natura unitaria del danno non patrimoniale, espressamente predicata dalle Sezioni unite di questa Corte, deve essere intesa, secondo tale insegnamento, come unitarietà rispetto alla lesione di qualsiasi interesse costituzionalmente rilevante non suscettibile di valutazione economica

(Cass. ss.uu. 26972/2008). Natura unitaria sta a significare che non vi è alcuna diversità nell'accertamento e nella liquidazione del danno causato dalla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, sia esso costituito dalla lesione alla reputazione, alla libertà religiosa o sessuale, piuttosto che a quella al rapporto parentale.

Natura onnicomprensiva sta invece a significare che, nella liquidazione di qualsiasi pregiudizio non patrimoniale, il Giudice di merito deve tenere conto di tutte le conseguenze che sono derivate dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi diversi, e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, onde evitare risarcimenti cd. bagatellari (in tali termini, del tutto condivisibilmente, Cass. 4379/2016)".

Nel prosieguo della Sentenza si precisa altresì che non si può non tener conto della reale fenomenologia del danno e che nel prisma del danno non patrimoniale diventa rilevante la "rigorosa analisi ed una conseguente rigorosa valutazione sul piano della prova tanto dell'aspetto interiore del danno (la sofferenza morale) quanto del suo aspetto modificativo *in pejus* con la vita quotidiana (il danno cd. esistenziale, in tali sensi rettammente inteso, ovvero, se si preferisca un lessico meno inquietante, il danno alla vita di relazione)".

E', pertanto, chiaro il riferimento alla sofferenza interiore e alle dinamiche relazionali di una esistenza che cambia tanto da costringere l'individuo ad alterare le proprie abitudini di vita.

In rapporto a queste considerazioni, in una prospettiva psico-pato-logica, vi è allora la necessità di un nuovo approccio allorché si opera al di fuori delle indicazioni tabellari, per quanto riguarda la valutazione del danno, seppur in casi particolari ed

eccezionali. E' su questo aspetto che si ritiene opportuna una riflessione: il danno deve essere considerato in rapporto alla persona e all'ambiente. Infatti, anche nell'ambito della valutazione del danno psichico si deve portare l'attenzione sul rapporto che intercorre tra il modo di verificarsi e di evolversi di un danno nell'individuo e la presenza, nell'ambiente, in cui si sviluppa di determinate condizioni concrete.

Questo tipo di approccio, che fa riferimento alla psicologia topologica di Kurt Lewin che, di fronte a concezioni fondamentalmente aristoteliche della dinamica psicologica, propone un passaggio ad un modo di pensare galileiano, è una posizione chiaramente antimeccanicistica ed anticlassificatoria anche nell'ambito del risarcimento del danno, settore al quale la psicologia e la psicopatologia possono dare un contributo.

Il rapido progresso della scienza moderna è stato reso possibile proprio grazie ad uno spostamento "dai concetti 'sostanziali' (in termini aristotelici, le 'essenze') ai concetti 'funzionali' (che riguardano i rapporti fra un fenomeno e certi aspetti della situazione in cui esso si svolge) ..."¹.

Dai metodi di astrazione, mediante i quali si giunge ad escludere da ogni considerazione molte condizioni concrete che sono presenti in una situazione particolare, si deve quindi passare ai metodi costruttivi, con cui si costruiscono appunto con cura tutte le condizioni concrete in rapporto alle quali anche il danno può essere prodotto e, successivamente, valutato. Da questi presupposti, facendo ricorso appunto alla prospettiva lewiniana, è evidente che ogni atto compiuto da una persona è in relazione in parte allo stato della persona

¹ G. Petter, "I motivi conduttori dell'opera di Lewin", presentazione a: K.Lewin, *Teoria dinamica della personalità*, Ed. Universitaria, Firenze, 1965, p. XI.

medesima e, in parte, alle caratteristiche dell'ambiente psicologico per cui anche il comportamento (attività, vita di relazione, capacità lavorative e capacità di guadagno) deve essere considerato come funzione dell'ambiente e della persona, secondo l'espressiva formula: $C = f(A, P)^2$. La validità di questa formula, traslata nell'ambito della valutazione del danno psichico, si propone soprattutto perché, come ogni teoria di campo, si caratterizza per il rifiuto di spiegare il comportamento di un individuo cercando di ricondurlo all'individuo, indipendentemente dalla situazione concreta. In una tale ottica, la storia personale dell'individuo diventa importante e significativa perché il danno subito si inserisce nella storia di vita della vittima cosicché assume rilevanza il saper valutare dove si altera quel continuum dell'esistenza che causa una diminuzione di efficienza, di prestigio e di valore.

Nel caso in esame, relativamente al danno biologico, vi è un esplicito riferimento ad un danno estetico che è tale da incidere sensibilmente sull'esistenza del soggetto dal punto di vista delle relazioni esterne, anche in rapporto all'età. Per quanto riguarda poi il pregiudizio psichico, inteso come danno morale, esso deve essere posto in relazione alle sofferenze conseguenti ai vari interventi chirurgici ai quali era stato costretto a sottoporsi a causa della negligenza altrui, nonché all'irrimediabile compromissione del suo aspetto fisico e del suo stato di salute.

La sofferenza umana, come nel caso in esame, corrisponde al dolore interiore che spezza l'uomo nel corpo e nello spirito e fa sì che ad ogni situazione corrispondano reazioni contraddistinte dalla sofferenza esperita: in tal senso, quest'ultima

permea tutto il comportamento dell'uomo dato che il dolore interiore sconcerta, tormenta e opprime.

L'irrimediabile compromissione dell'aspetto fisico del soggetto riguarda anche il sé e la sua presentazione che non è un atto banale poiché essa mette in gioco l'identità personale e le modalità reattive nei confronti dell'ambiente esterno: "il contatto con l'altro significa incorporare esperienze, modelli di relazioni oggettuali, figure e funzioni, sistemi di valore che ci permettono di costruire la nostra interiorità e il nostro modo di apparire, cioè la nostra maschera"³. La compromissione dell'aspetto fisico pregiudica l'immagine di sé ed accentua la distanza tra sé effettivo e sé ideale per cui l'individuo sperimenta un senso di indebolimento dell'autostima in cui dolore interiore e difficoltà relazionali si sommano e tolgono al soggetto le capacità di svolgere le normali attività quotidiane che caratterizzavano la sua pregressa esistenza.

In una tale ottica, vanno riprese le precisazioni della sentenza in cui vi è un esplicito richiamo ad "ascoltare la concorde voce della scienza psicologica, psichiatrica, psicoanalitica, che comunemente insegna, nell'occuparsi dell'essere umano, che ogni individuo è, al tempo stesso, relazione con se stesso e rapporto con tutto ciò che rappresenta 'altro da sé', secondo dinamiche chiaramente differenziate tra loro, se è vero come è vero che un evento destinato ad incidere sulla vita di un soggetto può (e viceversa potrebbe non) cagionare conseguenze sia di tipo interiore (non a caso, rispetto al dolore dell'anima, la scienza psichiatrica discorre di resilienza), sia di tipo relazionale, ontologicamente differenziate le une dalle altre, non sovrapponibili sul piano

² $C = f(P, A)$: C corrisponde a comportamento, P alla persona ed A all'ambiente.

³ S. Resnik, *Spazio mentale. Sette lezioni alla Sorbona*, Bollati Boringhieri, Torino, 2003, p. 104.

fenomenologico, necessariamente indagabili, caso per caso, quanto alla loro concreta (e non automatica) predicabilità e conseguente risarcibilità. E tali conseguenze non sono mai catalogabili secondo universali automatismi, poiché non esiste una tabella universale della sofferenza umana”⁴.

Vi è quindi un esplicito richiamo all'essere umano, alla persona quale unità indivisibile: “Secondo M. Heidegger – che qui si richiama – la struttura fondamentale dell'uomo rappresenta un attivo essere-in-se stesso ..., preceduto da un possibile essere-nel- mondo ...

Se si intende la persona come centro di attività, l'uomo viene allora concepito come possibile principio di *incontro personale* (primitiva situazione dialogica). L'uomo in quanto persona è aperto alla società e in ciò la sua dignità trova la via del suo perfetto sviluppo”⁵.

Perciò, al di fuori delle tabelle che forniscono criteri per la liquidazione del danno, allorché si propone la liquidazione congiunta, si fa riferimento alla cosiddetta personalizzazione, per particolari condizioni soggettive del danno biologico e, in base a tale formulazione, ne consegue che il danno deve essere valutato in rapporto al comportamento e in funzione della persona e dell'ambiente che, nella prospettiva lewiniana, rende necessaria la distinzione tra sintomi direttamente osservabili (Comportamento) e stato soggiacente della persona (Persona) che impone indagini per quanto riguarda la biografia clinica del soggetto e l'accertamento delle sue condizioni al momento dell'osservazione.

In stretta correlazione con la citata sentenza, si pone l'ordinanza sopra richiamata che nei fatti di causa fa riferimento ad un ricorso in relazione ad incidente

stradale e ad una C.T.U. disposta per la quantificazione dell'invalità temporanea e permanente derivate da sinistro nonché per la quantificazione del danno cd. “esistenziale” e di quello relativo alla capacità lavorativa.

Per quanto concerne il ricorso, si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1226 cc. e degli artt.138 e 139 del codice delle assicurazioni private (D.Lgs. n.209 del 2005), ex art.360, n.3 c.p.c. In tal senso, “il ricorrente deduce la predetta violazione di legge per la mancata liquidazione del danno esistenziale che avrebbe trovato ampio riconoscimento nell'ambito della giurisprudenza di questa Corte. ... A sostegno della censura il ricorrente menziona numerosi precedenti di legittimità che avrebbero distinto e ritenuto cumulabili il danno morale, il danno biologico e quello esistenziale, ciascuno rispondente ad una particolare ed autonoma lesione della propria integrità psico-fisica”. Nell'ordinanza si annota che il motivo non può essere accolto e si precisa che “Al di là ed a prescindere dalla condivisibilità di alcune affermazioni volte a negare tout court l'autonomia di componente risarcitoria di tale ‘voce’ di danno, si come ritenuta foriera di presunte ‘duplicazioni risarcitorie di incerta classificazione’ (Cass. n. 21716/2013; Cass. n. 36/2016), va in questa sede riaffermato, in premessa, che, su di un piano generale (Cass. 4379/2016), il nostro ordinamento positivo conosce e disciplina (soltanto) la fattispecie del danno patrimoniale - nelle due forme (o, se si preferisce, nelle due ‘categorie descrittive’) del danno emergente e del lucro cessante (art. 1223 c.c.) - e quella del danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.) ... La natura unitaria del danno non patrimoniale, espressamente predicata dalle sezioni unite di questa Corte con le cd. sentenze di S. Martino, deve essere intesa, secondo il relativo insegnamento, come

⁴ Cass. III sez. civile, 20 aprile 2016, n. 7766/2016.

⁵ W. Arnold, H.J. Eysenck, R. Meili (a cura di), *Dizionario di psicologia*, Ed. Paoline, Torino, 1986, voce: “Persona”, pp. 839-840.

unitarietà rispetto alla lesione di qualsiasi interesse costituzionalmente rilevante non suscettibile di valutazione economica (Cass. S.U. n. 26972/2008)”.

Pertanto, si ritiene che oggetto della valutazione giudiziaria, quando il giudice è chiamato ad occuparsi della persona e dei suoi diritti fondamentali, sia, nel prisma del danno non patrimoniale, la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto.

Di conseguenza, si richiama ad una rigorosa valutazione, sul piano della prova, “tanto dell'aspetto interiore del danno (la sofferenza morale) quanto del suo impatto modificativo *in pejus* con la vita quotidiana (il danno cd. esistenziale, in tali sensi rettammente inteso, ovvero se si preferisce un lessico meno equivoco, il danno alla vita di relazione)”.

Conclusivamente, si mette in rilievo che “Restano così efficacemente scolpiti due aspetti essenziali della sofferenza: il dolore interiore, e/o la significativa alterazione della vita quotidiana. Danni diversi e perciò solo entrambi autonomamente risarcibili, ma se, e solo se, rigorosamente provati caso per caso, al di là di sommatorie quanto imprevedibili generalizzazioni”.

Tutte queste considerazioni impongono, fra l'altro, che si valutino le condizioni soggettive del danneggiato e che si porti l'attenzione sulla personalizzazione del danno non patrimoniale in tutte le sue componenti e quindi si impone la necessità di accertamenti di tipo medico-legale, psicologico e psicopatologico.

In una tale ottica, riprendendo quanto si è detto nella nota alla sentenza, si richiama ancora in causa la formula di Lewin [C= f (P,A)] secondo cui la valutazione del comportamento (C) è funzione della persona (P) e dell'ambiente (A) ad un dato momento. In questo ambito operativo, come già si è

detto, le biografie possono essere utili, qualora si intenda la “storia di vita come metodo di esplorazione significativa dell'umano”⁶, anche se la situazione in cui si raccoglie la biografia rende difficile, nell'ambito della valutazione del danno, l'individuazione di quei “punti di riferimento essenziali per descrivere e comprendere, in senso propriamente ermeneutico, il complesso intricatissimo insieme dei rapporti intercorrenti fra la biografia di un individuo, le caratteristiche di base della sua personalità [...] e il gruppo familiare di origine, gli altri gruppi primari cui ci si può, più o meno stabilmente, legare e infine il quadro globale della più ampia società con il suo mondo normativo e le sue strutture istituzionali”⁷.

Infatti, da parte di coloro che svolgono attività nell'ambito delle consulenze tecniche per la valutazione del danno, è importante la specificazione diagnostica, ma quest'ultima non è sufficiente per rispondere alle domande: come sono andate le cose? che cosa accadrà in futuro per quanto riguarda la vita di relazione e la capacità di guadagno? Per questo non ci si può limitare alla sola storia clinica, intesa come una semplice raccolta di dati e/o sintomi collocati a diversi livelli temporali, ma lo sforzo deve tendere a tracciare una logica sequenza di eventi, tra loro collegati in una interdipendenza significativa, nel senso di una spiegazione nomologica-deduttiva per cui la sola diagnosi nosografica non può essere considerata una metodologia rassicurante. E' necessario, di conseguenza, avventurarsi in un impegno diagnostico esplicativo, finalizzato a quella ricostruzione storica (storia di vita) che aiuti a dipanare la matassa complicata, collegata alle

⁶ F. Ferrarotti, *Storia e storie di vita*, Laterza, Bari, 1981, pp. 3-4.

⁷ *Ibidem*.

conseguenze di lesioni che provocano un danno alla persona.

Nello studio della sentenza e dell'ordinanza prese qui in esame, che presentano aspetti per me originali e assai interessanti soprattutto per quanto riguarda la dimensione del dolore e la valutazione della sofferenza, ho proposto per il futuro l'utilizzo del metodo lewiniano che, muovendosi anche dal concetto di ricerca-azione, attraverso appunto una descrizione che porti al test diagnostico del presente, mediante i metodi della psicobiografia, potrà pervenire alla logica valutazione delle sofferenze fisiche e psichiche in un soggetto che ha subito un danno. In una tale prospettiva, la ricerca di nuove metodologie per la valutazione del danno, anche di quello psichico, non è affatto conclusa. In tal senso, un utile approccio è quello della ricerca-azione, vale a dire il far ricerca mentre si opera professionalmente, uno stare collegati alla realtà ed essere consapevoli che la realtà sociale individuale è in continuo movimento. Ogni organismo, infatti, è un sistema, cioè un ordine dinamico di parti e di processi mutualmente interagenti, così che non sembra banale tener presente, nelle consulenze tecniche per la valutazione del danno, che il comportamento è funzione della persona e dell'ambiente ad un dato momento⁸. Ciò significa superare l'approccio aristotelico, fondato sulla teoria classificatoria, senza voler scardinare l'apparato

tabellare, ma tenendo conto che, in casi eccezionali, si può ricorrere all'approccio fondato sulla teoria del campo, così come dalle considerazioni statistiche ci si potrà spostare alle considerazioni dei processi dinamici.

⁸ A. Balloni, *Criminologia in prospettiva*, Clueb, Bologna, 1983; A. Balloni, *Criminologia e psicopatologia. Analisi di 110 perizie psichiatriche*, IV edizione, Pàtron, Bologna, 2004; A. Balloni, "La teoria del campo e le sue applicazioni in criminologia", *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, a. III, n. 3, 2009 - a. IV, n. 1, 2010 (numero doppio), pp. 210-228; A. Balloni, R. Bisi, R. Sette, *Principi di criminologia - Le teorie*, Wolters Kluwer- Cedam, Milano, 2015; A. Balloni, R. Bisi, R. Sette, *Principi di criminologia applicata - Criminalità, controllo, sicurezza*, Wolters Kluwer-Cedam, Milano, 2015; R. Bisi, "L'importanza dello studio delle emozioni nel dibattito criminologico", *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, a. XI, n. 3, 2017, pp. 44-60.